

SCUOLA DI I E II GRADO

1. Può il Dirigente Scolastico delegare un docente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio finale? Se sì, la nomina sotto quale forma dev'essere effettuata?

L'art. 77 del [R.D. 653/1925](#) (modificato dall'art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:

“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti”.

L'art. 5/8 del [D.Lgs. 297/1994](#) indica:

“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

Anche la Giurisprudenza ha confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev'essere effettuata la nomina:

TAR Lazio - Sez. III – bis- [Sentenza n. 31634/2010](#): *“Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale”.*

2. Può il Dirigente Scolastico delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio finale?

No, a meno che il vicario non sia un componente del Consiglio di classe.

Il Dirigente Scolastico può delegare la presidenza del Consiglio di classe solo ad un docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale.

Se ciò non accadesse ogni decisione assunta in sede di scrutinio risulterebbe nulla.

Il collaboratore vicario può tuttavia essere delegato a presiedere la seduta solo quando il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

In questo caso infatti il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

3. Se un Docente è assente agli scrutini dev'essere sostituito?

Sì, pena la nullità della seduta.

Non a caso l'art. 8, comma 6 nell' [O.M. 92/2007](#) recita: *“...In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe [allo scrutinio finale] dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.*

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.

Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

In caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola (il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell'Istituzione non vi è un docente della stessa materia (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia del docente che dev'essere sostituito.

Se infatti le sostituzioni sono effettuate con docenti che non siano della stessa materia ciò potrebbe

comportare l'annullamento per vizio di forma delle deliberazioni assunte.

Ovviamente lo stesso destino potrà avere uno scrutinio in cui uno o più componenti non siano stati sostituiti.

Ricordiamo a tal proposito la [Sentenza n. 31634/2010](#) con la quale il Tar Lazio ribadisce l'obbligatorietà della presenza di tutti i docenti, stante la natura di "collegio perfetto" dell'organo collegiale.

"Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola".

L'istituto scolastico si era difeso, sostenendo che nel caso in specie la presenza di alcuni docenti fosse superflua, stante la natura "extracurricolare" delle discipline insegnate.

Il Tribunale amministrativo non ha dato rilevanza all'obiezione, considerando che tali materie erano inserite nel giudizio finale e avevano concorso alla media dei voti.

Ha annullato, di conseguenza, il provvedimento di non promozione (per vizio di forma).

È pertanto illegittima la delibera di non ammissione alla classe successiva qualora, oltre al giudizio espresso all'unanimità dal Consiglio di Classe, risulti attribuito il voto finale in una disciplina senza che il corrispondente docente sia stato presente alla seduta, e senza che risulti la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.

4. Le ore per la partecipazione ai lavori di scrutinio rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale all'insegnamento (fino a 40 ore per i CdC)?

No.

La partecipazione agli scrutini (e alla Commissione d'esame) è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all'[art. 29/3 del CCNL 2007](#)

5. Il docente che partecipa agli scrutini, non della propria classe, in sostituzione di colleghi assenti dev'essere retribuito?

Si ritiene di sì per due motivi:

³⁵/₁₇ è un sostituzione a tutti gli effetti;

³⁵/₁₇ gli scrutini non sono relativi alla classe a lui assegnata.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del [CCNL 2007](#), le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue;
- b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue;
- c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Questi ultimi impegni (scrutini ed esami), come già detto, non rientrano nelle 40+40 ore perché sono attività obbligatorie connesse con la funzione docente.

Gli impegni descritti però (e le attività obbligatorie) sono relativi alle classi assegnate al docente.

Se quindi un docente è nominato dal Dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini, non della propria classe, a lui spetta il compenso per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - a carico del fondo di istituto - di cui all'art. 88 comma 2 lett. d) del [CCNL 2007](#).

La misura del compenso è stabilita nella Tabella 5.